



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI

Vademecum informativo

INTRODUZIONE

L'Assistente Sociale, sempre più spesso chiamato a svolgere la propria attività professionale in contesti sociali in cui è particolarmente forte la conflittualità ed il ricorso alla violenza ed alla sopraffazione, può divenire destinatario di intimidazioni e di condotte aggressive rispetto alle quali deve necessariamente adottare tutte le iniziative finalizzate a preservare la propria incolumità personale, denunciando senza alcun indugio all'Autorità Giudiziaria le fattispecie illecite subite.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, con questo breve vademecum, si pone come obiettivo quello di suggerire agli iscritti all'Albo degli Assistenti Sociali ed ai loro datori di lavoro tutte le iniziative legali da intraprendere nell'ipotesi in cui dovessero essere resi destinatari di azioni aggressive o minacciose durante lo svolgimento della propria attività professionale.

In particolare, tale documento, di immediata consultazione e di facile utilizzo, agevolerà l'iscritto a:

- riconoscere eventuali azioni illecite ovvero un'azione violenta o minacciosa;
- assumere tempestivamente le azioni necessarie previste dalla normativa vigente tese ad assicurare la sua incolumità personale e la punizione del colpevole;
- agire in giudizio mediante la costituzione di parte civile, al fine dell'ottenimento di un risarcimento dei danni patiti.

Il vademecum è costituito da una parte relativa ai riferimenti normativi e all'identificazione delle fattispecie illecite e da un'altra relativa alla procedura per denunciare i reati.

1. Riferimenti normativi e identificazione delle fattispecie illecite

La categoria degli Assistenti Sociali, nell'esercizio della propria attività professionale, ed i relativi datori di lavoro possono essere destinatari di intimidazioni e di condotte aggressive da parte di quei soggetti che l'Assistente Sociale è chiamato a gestire e che ha in carico ovvero da altri soggetti coinvolti indirettamente.

Prima di passare a considerare le fattispecie illecite di cui possono essere destinatari l'Assistente Sociale e/o il suo datore di lavoro, occorre precisare che il nostro ordinamento giuridico penale

distingue i "reati perseguibili a querela della persona offesa" dai "reati perseguibili d'ufficio".

Per ciò che concerne la prima categoria, per la punizione del responsabile del reato è imprescindibile la proposizione di una formale querela da parte del soggetto che ha subito le conseguenze del reato medesimo; quanto alla seconda categoria di reati, per la punizione del responsabile è sufficiente che l'Autorità Giudiziaria ne venga a conoscenza in qualsiasi modo (attraverso un semplice esposto, un articolo di stampa, un'indagine, ecc).

Tale distinzione ricopre una particolare importanza anche per quanto riguarda la figura professionale dell'Assistente Sociale, atteso che quest'ultimo, allorquando venga chiamato a svolgere un'attività di pubblico ufficiale o di

incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo giuridico di riferire, formalmente e per iscritto, al proprio datore di lavoro (cfr. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ovvero direttamente all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato che ha appreso nell'esercizio della sua attività professionale salvo che si tratti di un reato perseguibile a querela di parte.

Ciò posto, a titolo esemplificativo, le principali azioni illecite che possono essere poste in essere nei confronti dell'Assistente Sociale ed eventualmente anche del suo datore di lavoro sono:

Art. 368 c.p. - Calunnia

(perseguibile d'ufficio)

«Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

* * *

Art. 581 c.p. Percosse

(Perseguibile a querela di parte)

“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino da € 258,00 a € 2.582,00 Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

* * *

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

(Perseguibile a querela di parte a meno che per le lesioni non sia previsto una prognosi superiore ai 20 giorni)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

* * *

Art. 594 c.p. - Ingiuria

(depenalizzato)

"Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".

* * *

Art. 610 c.p. - Violenza privata

(Perseguibile a querela di parte)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'art. 33.

* * *

Art. 612 c.p. - Minaccia

(Perseguibile a querela di parte salvo che si tratti di "minaccia grave")

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'[art. 339](#) c.p. , la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.

* * *

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori. Stalking.

(Perseguibile a querela di parte)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 legge

5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

* * *

Art. 339 c.p. Circostanze aggravanti

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [c.p. 64] se la violenza o la minaccia è commessa con armi [c.p. 585], o da persona travisata, o da più persone riunite [c.p. 112, n. 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

* * *

Art. 635 c.p. Danneggiamento

(Perseguibile a querela di parte)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'[art. 331](#) c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel [numero 7\) dell'art. 625](#);
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. Procedura per denunciare i reati.

Al verificarsi di una delle situazioni sopra evidenziate e, quindi, una volta che sia stata posta in essere una condotta aggressiva o minacciosa nei confronti di un Assistente Sociale durante lo svolgimento della propria attività

professionale, quest'ultimo ovvero il suo datore di lavoro, nel termine di novanta giorni dal verificarsi del fatto, deve recarsi presso una Caserma dei Carabinieri o un Commissariato di Polizia per sporgere una denuncia – querela. Ai sensi dell'art. 336 c.p.p., *“La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.*

Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero”.

In particolare, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria la verifica della sussistenza degli elementi del reato lamentato, nella querela l'Assistente Sociale ovvero il suo datore di lavoro:

- deve narrare la corretta dinamica dei fatti, con dovizia di particolari;
- deve evidenziare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'evento illecito;
- deve fornire le generalità del/i soggetto/i responsabile/i della fattispecie criminosa ovvero indicare ogni elemento utile per la sua/loro corretta identificazione;
- deve fornire il nominativo delle persone presenti al momento del verificarsi del fatto illecito (testimoni);

- deve documentare eventuali danni fisici subiti allegando i referti sanitari rilasciati dalla competente autorità sanitaria;
- deve chiedere, in ogni caso che venga perseguito il responsabile, riservandosi la costituzione di parte civile per l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti.

Per ragioni di sicurezza e, quindi, per salvaguardare l'incolumità dell'Assistente Sociale da eventuali azioni vendicative ovvero di ritorsione per aver denunciato l'azione minacciosa o aggressiva subita, ai fini delle notifiche degli atti successivi, appare opportuno non indicare nella querela il luogo di residenza dell'Assistente Sociale, limitandosi ad indicare il domicilio e, pertanto, l'indirizzo dell'ufficio dell'Ente alle cui dipendenze presta la propria attività professionale ovvero l'indirizzo dello studio dell'avvocato a cui ci si è rivolti.

Nell'ipotesi in cui risultano essere destinatari di atteggiamenti persecutori (appostamenti, pedinamenti, visite sotto casa, ecc.), l'Assistente Sociale e/o il suo datore di lavoro, prima della proposizione della querela, ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, possono richiedere al Questore l' "ammonimento" nei confronti del responsabile della condotta, così mettendo in moto una efficace misura preventiva e persuasiva.

Sulla base della querela sporta, nell'ipotesi in cui la Procura della Repubblica competente a compiere le indagini non dovesse chiedere l'archiviazione e dovesse, invece, azionare un procedimento penale nei confronti del/i soggetto/i querelato/i, alla prima udienza e prima dell'apertura del dibattimento, con il patrocinio di un avvocato a cui deve essere conferita una procura speciale, l'Assistente Sociale ovvero il suo datore di lavoro possono costituirsi "parte civile" e chiedere che, all'esito della condanna alla pena prevista dal codice



penale, il responsabile della fattispecie criminosa sia condannato anche al risarcimento dei danni subiti dall'Assistente Sociale ed al pagamento delle spese di lite.